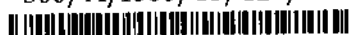




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018



OGGETTO: Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
 - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
 - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
 - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
 - AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI
 - AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
 - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la *“Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”* (di seguito, solo decreto).

Il decreto, emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da attuazione al disposto dell'art. 20, comma 5 quater, del D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98 del 2013, che demandava ad un provvedimento di normazione secondaria la definizione delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.

In linea con le disposizioni generali del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 e successive modificazioni ⁽¹⁾, (di seguito CAD), il decreto determina:

- i soggetti a cui il verbale di contestazione deve essere inviato a mezzo PEC;

⁽¹⁾ Da ultimo, modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (in G.U. 12.01.2018, n.9)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformità degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;
- il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e per considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
- le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, nel rispetto dei termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del Codice della strada (di seguito CdS).

1. Atti che possono essere notificati con posta elettronica certificata.

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di applicazione del decreto al procedimento di notificazione dei soli verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada, con esclusione, pertanto, dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste da altre norme. Si ritiene che il decreto si applichi anche alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727 e s.m.i., relativa al cronotachigrafo, in quanto espressamente richiamata dal codice della strada per l'applicazione delle norme di cui al titolo VI.

Tuttavia, anche in ossequio al principio di economicità dell'attività della pubblica amministrazione, la procedura dettata dal decreto è comunque applicabile anche alla notificazione delle sanzioni amministrative accessorie tramite posta elettronica certificata, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso.

Inoltre, è opportuno chiarire che, in linea generale, qualsiasi comunicazione o provvedimento delle pubbliche amministrazioni deve essere portato a conoscenza del destinatario tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, che può essere costituito anche da un indirizzo di posta elettronica certificata ⁽²⁾. Secondo il

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter) del CAD, per domicilio digitale si intende: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

combinato disposto degli articoli 3-bis e 6 CAD, infatti, le amministrazioni pubbliche, i gestori o esercenti di pubblici servizi e le società a controllo pubblico notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, nel caso in cui il domicilio digitale eletto sia iscritto in uno degli indici nazionali previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater CAD ⁽³⁾.

Si ritiene, pertanto, che anche tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell'autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo debba essere notificata in forma elettronica, ma secondo le regole dettate dal CAD.

Ciò premesso, con la presente circolare si intende fornire indicazioni di massima sul procedimento di notifica tramite PEC dei verbali di contestazione di violazioni del CdS e degli altri atti ad essi strettamente connessi che vengono trasmessi unitamente ai primi.

2. Soggetti nei cui confronti è obbligatoria la notifica dei verbali di contestazione per posta elettronica certificata.

La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

⁽³⁾ Secondo l'art. 3-bis CAD, mentre per le persone fisiche l'elezione del domicilio digitale rimane una facoltà, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale che viene iscritto negli indici dei domicili digitali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione ⁽⁴⁾, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.

In attesa del decreto di cui all'art. 3-bis, comma 3-bis, CAD, che fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale, attualmente, un vero e proprio obbligo per l'organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

I pubblici elenchi cui fa riferimento l'art. 3 del decreto, nei quali possono essere ricercati i domicili digitali nel caso in cui manchi la comunicazione da parte dell'interessato, sono quelli previsti dall'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che fa riferimento:

- all'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art. 6-bis CAD;

⁽⁴⁾ L'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto prevede la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito. Considerato che, generalmente, al trasgressore fermato ed identificato il verbale di contestazione viene notificato immediatamente, si ritiene che la norma faccia riferimento alle ipotesi in cui la contestazione immediata non si sia potuta perfezionare per esigenze operative dell'organo accertatore (ad es., accertamenti successivi a seguito di un sinistro, impossibilità di attendere la redazione del verbale, indisponibilità di modelli di verbali), ovvero alle ipotesi in cui si renda necessario procedere ad una rinotifica, ad esempio, per sanare un vizio del verbale di contestazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-ter CAD;
- all'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-quater CAD;
- al registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ⁽⁵⁾.

Gli indirizzi PEC presenti in tali elenchi, al fine di favorire lo scambio di informazioni e documenti con la pubblica amministrazione in formato elettronico, sono consultabili tramite appositi siti web ⁽⁶⁾ senza necessità di autenticazione e senza oneri per la consultazione ⁽⁷⁾.

Pertanto, nel caso in cui il proprietario o altro obbligato in solido del veicolo siano una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio, persona giuridica o una persona fisica della quale si abbia certezza che si tratti di professionista iscritto all'albo, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, qualora l'indirizzo PEC non sia stato precedentemente comunicato, avrà l'onere di ricercarlo all'interno di tali Indici, inserendo i dati identificativi del titolare. La consultazione degli elenchi ufficiali sarà, inoltre, utile per verificare la correttezza formale dell'indirizzo eventualmente già comunicato dall'interessato. Solo nel caso in cui non sia possibile risalire ad un valido indirizzo PEC tramite tale indice, la notifica sarà effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

⁽⁵⁾ Si esclude che possa essere utilizzato un indirizzo di posta elettronica non reperito negli indici a cui fa riferimento il decreto 18 dicembre 2017 o non fornito dal destinatario del verbale.

⁽⁶⁾ <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>; <http://indicepa.gov.it/documentale/index.php>.

⁽⁷⁾ In considerazione della non onerosità della consultazione di tali archivi, si ritiene che nessun costo aggiuntivo a titolo di spese di accertamento ad essa relativa possa essere posto a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ove l'indirizzo PEC non sia stato fornito in occasione dell'attività di accertamento, in attesa della formazione del pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-quater CAD ⁽⁸⁾, nel quale ricercare un valido indirizzo PEC, le notifiche dei verbali di contestazione a tali soggetti seguiranno la procedura ordinaria.

Il decreto ed il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica a mezzo PEC nei limiti e alle condizioni esaminate, non fanno cenno circa l'efficacia di una notifica effettuata tramite posta ordinaria o tramite messi senza aver prima esperito il tentativo con la PEC. In merito, secondo quanto può evincersi dalla lettura delle norme ed in ossequio ai principi generali in tema di notificazione e conoscibilità degli atti, si ritiene che la notifica nei modi ordinari debba considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge, ove si sia perfezionata in conformità alle norme in materia.

Naturalmente, in tale ipotesi, in considerazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 3-bis CAD, per cui ogni altra forma di comunicazione, diversa da quella effettuata presso il domicilio digitale del destinatario, non può produrre effetti per questo pregiudizievoli, il destinatario conserva la facoltà di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte. In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare di essere titolare di un valido indirizzo PEC, nonché di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali, ovvero di averlo comunicato all'organo accertatore in occasione della contestazione della violazione.

⁽⁸⁾ La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis CAD. Secondo l'Agenda Digitale Italiana, entro l'estate 2018 sarà possibile per tutti eleggere un domicilio digitale presso il quale le PP.AA. dovranno effettuare le proprie comunicazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

3. Modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata.

In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD – e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD – l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica.

A tal fine, l'organo di polizia che ha accertato la violazione, oltre ai consueti dati del trasgressore e, se diverso, dell'obbligato in solido, utili alla verbalizzazione, dovrà acquisire anche l'indirizzo PEC (o altro domicilio digitale) di entrambi. Per reperire i dati dell'obbligato in solido non presente al momento dell'accertamento della violazione ⁽⁹⁾, sarà sufficiente effettuare un'interrogazione dei dati dei veicoli presenti all'interno del PRA, dove, oltre agli elementi necessari alla notifica, dovrà essere reperito anche il codice fiscale del soggetto al quale dovrà essere notificato il verbale. Tale dato è particolarmente utile per ricercare il domicilio digitale all'interno dei citati elenchi in quanto, in mancanza, il sistema, per poter fornire un risultato certo, richiede la compilazione di più campi con informazioni che sono difficilmente reperibili ⁽¹⁰⁾.

Secondo l'art. 4 del decreto, il messaggio di posta elettronica certificata contenente il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada ed ogni altro eventuale verbale ad esso collegato deve riportare nell'oggetto la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal

⁽⁹⁾ Salvo che l'interessato non abbia espliciti poteri di rappresentanza legale, si ritiene che non sia utilizzabile a tal fine l'indirizzo PEC dell'obbligato fornito dal trasgressore ovvero quello del trasgressore fornito dall'obbligato in occasione della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 180 o dell'art. 126 bis CdS. Infatti, trattandosi di una manifestazione di volontà di colui che deve ricevere l'atto, la comunicazione è strettamente personale, al pari di una vera e propria elezione di domicilio ai fini della notifica del verbale.

⁽¹⁰⁾ Al fine di preconstituire una prova della impossibilità di procedere a notifica tramite PEC in caso di eventuale ricorso, appare utile conservare traccia della ricerca effettuata e dell'esito negativo della stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

codice della strada". Razioni di opportunità suggeriscono di indicare, di seguito a tale dicitura, anche il numero e la data del verbale di contestazione.

Ad esso devono essere allegati:

1. copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione;
2. una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate informazioni relative a:
 - ufficio che ha provveduto alla spedizione dell'atto,
 - responsabile del procedimento di notificazione e, se diverso dal primo, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato,
 - esercizio del diritto di accesso;deve, inoltre, essere riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui è diretta la notificazione e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
3. ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

4. Modalità di formazione del documento informatico da allegare alla PEC.

Il documento informatico deve essere formato secondo le regole dettate dall'articolo 20, comma 1-bis, CAD e munito di attestazione di conformità all'originale secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23-bis CAD a seconda che si tratti di copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione e degli altri atti allegati, ovvero di duplicato o copia informatica di documento informatico dei medesimi.

Atteso che, a seguito della modifica del CAD intervenuta ad opera del D.Lgs.13 dicembre 2017, n. 217, le regole tecniche saranno contenute nelle linee guida che dovranno essere adottate da AgID, previa consultazione pubblica, al fine di dare compiuta attuazione al decreto, si ritiene che debbano trovare applicazione le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

regole tecniche già in vigore prima del 27 gennaio 2018, dettate con DPCM 13 novembre 2014 recante *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*.

Per la formazione del documento informatico occorre fare riferimento agli articoli 3 e 9 del DPCM, che dettano le modalità con cui può essere adottato e le caratteristiche che possiede alla fine del procedimento. Il documento amministrativo informatico assume, infatti, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, solo se prodotto secondo una delle modalità di cui all'art. 3, ovvero se registrato nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

4.1. Atti prodotti su supporto cartaceo.

Se il verbale di contestazione e gli atti ad esso collegati nascono in modalità analogica, cioè sono stati redatti, in originale, dall'accertatore su un supporto cartaceo, alla PEC deve essere allegata una copia per immagine su supporto informatico degli stessi.

Secondo l'art. 4 del DPCM citato, tale copia deve essere prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Tale operazione può essere effettuata previo raffronto dei documenti, oppure attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel documento informatico così creato deve essere inserita l'attestazione di conformità all'originale ⁽¹⁾. La medesima attestazione, in alternativa, può essere inserita su un documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine.

Il documento informatico deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ⁽²⁾ del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4.2. Atti realizzati come documento informatico.

Se il verbale di contestazione e gli atti ad esso collegati vengono prodotti direttamente fin dall'origine in formato elettronico, alla PEC deve essere allegato un duplicato o una copia informatica di esso ⁽³⁾.

Il duplicato (art. 5 DPCM), essendo prodotto con processi e strumenti che garantiscono che il documento contenga la stessa sequenza di bit dell'originale, non necessita di attestazione di conformità.

La copia, secondo l'art. 6 del DPCM, deve essere prodotta attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei previsti dall'allegato 2 (sono i formati aperti come ad es. PDF, PDF/A, TIFF, etc.), mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico di origine, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione

⁽¹⁾ Per uniformità di contenuti, si ritiene possa essere utilizzata la seguente dicitura " *Ai sensi dell'art. 22 CAD e delle relative norme attuative, si attesta che il presente documento informatico è conforme alla corrispondente copia cartacea presente agli atti di questo Ufficio*".

⁽²⁾ La firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta - è associata stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. La firma elettronica qualificata, definita dal Regolamento UE n. 910/2014 "eIDAS" come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana.

⁽³⁾ La differenza tra duplicato e copia di un documento informatico consiste nel fatto che la copia, pur avendo contenuto identico a quello del documento da cui è tratto, diversamente dal duplicato, è memorizzata su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

di processo. Analogamente al caso precedente del verbale realizzato con strumenti analogici, sulla copia così formata deve essere apposta l'attestazione di conformità che può essere inserita nel medesimo documento informatico contenente la copia, ovvero prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico ⁽¹⁴⁾.

Anche il documento informatico così prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

5. Termini per la notifica mediante PEC.

Fermi restando i termini per notificare il verbale di cui all'art. 201 CdS, l'art. 5 del decreto recepisce il principio della separazione dei termini per il notificante e per il destinatario.

Pertanto, il verbale di contestazione si considera spedito, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 68 del 2005, e notificato al destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del medesimo DPR 68/2005.

La ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato, a prescindere dalla circostanza che il destinatario abbia effettivamente letto il contenuto del messaggio ed i suoi allegati. Dalla data in cui viene generata la predetta ricevuta, perciò, anche per il destinatario, decorrono i termini per l'effettuazione del pagamento o per il ricorso ad eventuali rimedi amministrativi o giurisdizionali.

⁽¹⁴⁾ Per uniformità di contenuti, si ritiene possa essere utilizzata la seguente dicitura: *"Ai sensi dell'art. 23 bis CAD e delle relative norme attuative, si attesta che il presente documento informatico costituisce copia dell'originale redatto in forma digitale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014 conservato negli archivi informatici di questo ufficio ed è ad esso conforme"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le ricevute predette devono essere conservate agli atti dell'ufficio mittente per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia di scarto di atti d'archivio. Tuttavia, nel caso in cui siano accidentalmente distrutte o smarrite, le informazioni ad esse relative possono essere sostituite con quelle detenute dai gestori di posta elettronica certificata che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sono sempre opponibili ai terzi e che, perciò, costituiscono ad ogni effetto prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC ⁽¹⁵⁾.

6. Notifica impossibile per cause imputabili al destinatario.

Se la notifica al domicilio digitale non va a buon fine per cause imputabili al destinatario (come, ad esempio, nel caso in cui la casella di posta non sia più attiva o sia in *overquota*), si dovrà procedere a notifica nei modi ordinari sempre nel rispetto dei termini indicati dall'art. 201 CdS ⁽¹⁶⁾.

In tal caso, ai documenti da notificare secondo le procedure ordinarie, deve essere allegata la ricevuta di accettazione e l'avviso di mancata consegna, con relativa attestazione di conformità degli stessi ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD. Nella relazione di notificazione, sarà data informazione del tentativo di notifica effettuato a mezzo PEC e della relativa mancata consegna per cause imputabili al destinatario, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui è stata diretta la notificazione e dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, ovvero delle modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.

Le Prefetture U.T.G. estenderanno il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

⁽¹⁵⁾ Si tenga presente, tuttavia, che la traccia delle operazioni svolte dall'account di posta elettronica certificata viene conservata dal gestore solo per trenta mesi.

⁽¹⁶⁾ La mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, infatti, non sospende né interrompe i termini sopraindicati.

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO INTERMINISTERIALE
18 dicembre 2017
(GU n.12 del 16-1-2018)

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;

Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;

Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarità dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformità degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;

Ritenuto di dover determinare, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso;

Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni, abbreviazioni e sigle

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per:

a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;

c) «copia informatica di documento informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;

d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;

e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;

f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD;

g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;

h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;

i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;

l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale;

m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.

Art. 3

Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC

1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Art. 4

Contenuto del documento informatico da notificare

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;

a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonchè, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;

a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Art. 5

Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa-Schioppa

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014.

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l'art. 71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 257 del 28 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2013, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41,

47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Capo I

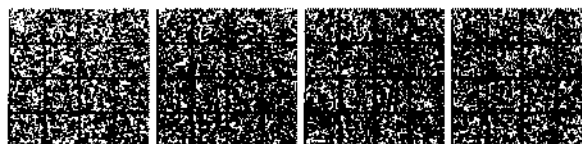
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell'allegato n. 2 relativo ai formati, nell'allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell'allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.



assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 5.

Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Art. 6.

Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma

digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 7.

Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici.

2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere versati in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento e in conformità alle regole tecniche vigenti in materia.

3. Il buon esito dell'operazione di versamento è verificato tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 8.

Misure di sicurezza

1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico di cui all'art. 3.

2. I soggetti privati, per garantire la tenuta del documento informatico di cui all'art. 3, possono adottare, quale modello di riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. I sistemi di gestione informatica dei documenti rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del predetto codice.

Capo III

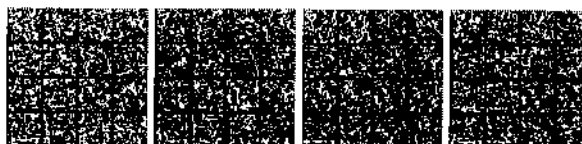
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

Art. 9.

Formazione del documento amministrativo informatico

1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo.

2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel



manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice.

3. Il documento amministrativo informatico, di cui all'art. 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonché degli albi, degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all'art. 40, comma 4, del Codice, con le modalità descritte nel manuale di gestione.

4. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3 ovvero, se soggette a norme specifiche che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto, memorizzate in specifici archivi informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione.

5. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui all'art. 3, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3.

6. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, comma 8, eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.

7. Al documento amministrativo informatico viene associato l'insieme minimo dei metadati di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i documenti soggetti a registrazione particolare che comunque possono contenere al proprio interno o avere associati l'insieme minimo dei metadati di cui all'art. 3, comma 9, come descritto nel manuale di gestione.

8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui esso si riferisce, e descritti nel manuale di gestione.

9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di tipo generale o appartenente ad una tipologia comune a più amministrazioni, sono definiti dalle pubbliche amministrazioni competenti, ove necessario sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e trasmessi all'Agenzia per l'Italia digitale che ne cura la pubblicazione on line sul proprio sito.

10. Ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento,

le codifiche utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi, le amministrazioni provvedono a richiedere a questi opportuna certificazione di correttezza funzionale dell'applicativo e di conformità dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche pubblicate.

Art. 10.

Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, l'attestazione di conformità, di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato.

2. L'attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato.

Art. 11.

Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale:

a) provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal manuale di conservazione;

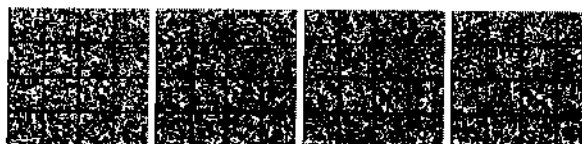
b) stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità con le norme vigenti in materia, con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere versati in conservazione;

c) verifica il buon esito dell'operazione di versamento tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 12.

Misure di sicurezza

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con il responsabile della sicurezza e il responsabile del sistema di conservazione, il piano



della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, nell'ambito del piano generale della sicurezza ed in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette misure sono indicate nel manuale di gestione.

2. Si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 2, secondo periodo.

Capo IV

FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

Formazione dei fascicoli informatici

1. I fascicoli di cui all'art. 41 del Codice e all'art. 64, comma 4, e all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica dei documenti e contengono l'insieme minimo dei metadati indicati al comma 2-ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato specificato nell'allegato 5 del presente decreto, e la classificazione di cui al citato art. 64 del citato decreto n. 445 del 2000.

2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel sistema di gestione informatica dei documenti e sono descritte nel manuale di gestione. Ad esse si applicano le regole che identificano univocamente l'aggregazione documentale informatica ed è associato l'insieme minimo dei metadati di cui al comma 1.

Art. 14.

Formazione dei registri e repertori informatici

1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei di cui all'art. 40, comma 4, del Codice sono formati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d).

2. Le pubbliche amministrazioni gestiscono registri particolari informatici, espressamente previsti da norme o regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando un'area organizzativa omogenea responsabile.

Art. 15.

Trasferimento in conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale provvede a generare, per uno o più fascicoli o aggregazioni documentali informatiche o registri o repertori informatici di cui all'art. 14, un pacchetto di versamento

che contiene i riferimenti che identificano univocamente i documenti informatici appartenenti al fascicolo o all'aggregazione documentale informatica.

2. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applica quanto previsto per il documento informatico all'art. 11, comma 1, lettere b) e c).

Art. 16.

Misure di sicurezza

1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applicano le misure di sicurezza di cui all'art. 12.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministero giustizia e affari esteri, reg.
n. - prev. n. 3354

